



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Mauro Mocci

Presidente

Giuseppe Grasso

Consigliere

Davide De Giorgio

Consigliere Rel.

Valeria Pirari

Consigliere

Cristina Amato

Consigliere

Oggetto:

PATROCINIO

SPESE STATO

Ad.24/06/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18608/2024 R.G. proposto da:

██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bianchini

-ricorrente-

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

-resistente-

avverso la sentenza del ██████████ depositata il 03/09/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dal Consigliere Davide De Giorgio.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza ██████████, il Tribunale di ██████████, all'esito del procedimento di opposizione esperito dall'avv. ██████████ ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d. lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione pronunciato dal medesimo Tribunale ex



art. 116 d.P.R. n. 115/2002, nella contumacia del Ministero della Giustizia, in accoglimento dell'opposizione e a parziale modifica del decreto opposto, ha liquidato in favore dell'opponente, a titolo di rimborso delle spese sostenute per i tentativi di recupero del credito professionale, la somma aggiuntiva di euro 491,50, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

In sentenza il Tribunale, tra l'altro e per quanto di interesse in questa sede, ha dichiarato irripetibili le spese processuali, considerando che il Ministero non si era costituito per contrastare le ragioni del ricorrente, che la questione sottoposta era ancora controversa e che solo recentemente era intervenuta la Corte di cassazione sulla questione specifica oggetto di causa.

██████████ ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza sulla scorta di due motivi.

Il Ministero della Giustizia ha depositato non già un controricorso, bensì un atto di costituzione al fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione della causa (la mancata fissazione di udienza pubblica rende superflua la valutazione di ammissibilità della richiesta formulata).

In prossimità dell'adunanza camerale, il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è rubricato come segue: dichiarata irripetibilità delle spese di lite a fronte della mancata costituzione della controparte - violazione o falsa interpretazione degli artt. 91 e 92, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Il ricorrente, in particolare, sostiene che il Tribunale abbia errato nel porre a fondamento della statuizione di irripetibilità delle spese processuali la circostanza della mancata costituzione del Ministero della Giustizia, non costituendo essa una grave o eccezionale ragione per derogare al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., mentre l'irripetibilità avrebbe



potuto essere dichiarata soltanto nell'ipotesi opposta in cui l'Amministrazione resistente contumace fosse risultata vincitrice.

Il secondo motivo è rubricato come segue: dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite a fronte di supposta questione controversa risolta con recente pronuncia della Cassazione - violazione o falsa interpretazione degli artt. 91 e 92, c.p.c., in relazione all'art. 116, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Il ricorrente, premesso che l'opposizione avverso il decreto di liquidazione era motivata dal mancato riconoscimento delle spese relative ai tentativi di recupero del credito, per il fatto che egli vi aveva provveduto agendo in proprio, sostiene che il Tribunale abbia errato nel porre a fondamento della statuizione di irripetibilità delle spese processuali il precedente giurisprudenziale di cui a Cass. n. 3606/2024, che non riguardava specificamente tale tematica, né conteneva, sul punto, alcuna novità.

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono fondati.

2. In proposito, premesso che l'effetto, per il ricorrente, della pronuncia adottata dal Tribunale è analogo, nella sostanza, a quello che si verifica con la compensazione delle spese processuali, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione è ammessa in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; essa, inoltre, è possibile in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (cfr.: Corte cost. n. 77/2018).

Va ulteriormente osservato che, in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il



potere giudiziale di compensazione delle spese di lite (cfr.: Cass. n. 21400/2021; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n. 9977/2019; Cass. n. 6059/2017).

3. Per quanto concerne la circostanza relativa alla contumacia del Ministero, in sede di interpretazione di legittimità è già stato affermato che, in presenza di una parte totalmente vittoriosa, la pronuncia di irripetibilità delle spese, in deroga all'applicazione del principio di soccombenza, deve essere supportata da congrua motivazione e adottata nei casi normativamente previsti, mentre la contumacia del soccombente è insufficiente a giustificare, di per sé, tale provvedimento (cfr.: Cass. n. 33825/2025; in senso analogo, si vedano anche: Cass. n. 1243/2023; Cass. n. 7292/2018).

Pertanto, la circostanza in questione non era idonea, di per sé, a giustificare la decisione di irripetibilità delle spese di lite.

4. La seconda circostanza posta dal Tribunale a fondamento della decisione in esame è data dalla sussistenza di un contrasto interpretativo sulla questione oggetto di causa, che si assume risolto solo poco tempo prima dalla Corte di cassazione.

Al riguardo, deve ribadirsi che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr.: Cass. n. 3977/2020); di tali elementi va dato conto in motivazione. Nella specie, deve rilevarsi che, alla data della sentenza impugnata, il diritto per il difensore d'ufficio di ottenere anche il rimborso delle spese



sostenute per il tentativo di recupero del credito era stato ormai affermato da tempo in sede di legittimità (cfr.: Cass. n. 24104/2011; Cass. n. 27854/2011; Cass. n. 30484/2017; Cass. n. 22579/2019; Cass. n. 15006/2021; Cass. n. 278/2022; Cass. n. 3606/2024).

Si era poi ritenuto che tale diritto sussistesse anche nell'ipotesi in cui il difensore, anziché affidarsi a un altro professionista per le procedure di recupero, avesse agito in proprio (cfr.: Cass. n. 3606/2024 e Cass. n. 5041/2024, entrambe anteriori al 15.04.2024, data di emissione del decreto opposto), e ciò sulla scorta del principio generale, già affermato da tempo, secondo cui la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa (cfr.: Cass. n. 4698/2019; Cass. n. 2193/2008).

Va ulteriormente rilevato che, come affermato in tema di compensazione delle spese giudiziali con riferimento all'art. 92, comma secondo, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, la sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di legittimità, non può essere ricondotta alla nozione di "gravi ed eccezionali ragioni" di cui alla norma citata, trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni (cfr.: Cass. n. 1521/2016; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n. 307/2020; Cass. n. 273/2023; Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 23049/2024; Cass. n. 23051/2024).

A fronte di quanto innanzi osservato, nonché avuto riguardo al fatto che l'opposizione risultava proposta poiché era stato negato in radice il diritto del difensore istante al rimborso delle spese sostenute per il recupero del



credito, il contrasto interpretativo menzionato nella motivazione della sentenza impugnata non risulta essere stato precisato, né è dato ravvisare un mutamento giurisprudenziale, con la conseguenza che le doglianze del ricorrente risultano fondate anche in tale parte.

5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto.

Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di [REDACTED] in persona di diverso magistrato, perché provveda a una nuova statuizione sulle spese processuali, in applicazione dei principi suesposti.

Statuendo in sede di rinvio, il Tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie entrambi i motivi del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di [REDACTED] in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 24 giugno 2026.

Il Presidente

Mauro Mocci

